

Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, 1 dicembre 2009 – Pres. Macagno – Rel. Greco.

Ricavi non dichiarati derivanti da analisi dei conti bancari – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente – Sussistenza.

In caso di ricavi non dichiarati la cui esistenza sia emersa da una analisi dei conti bancari (dei quali è sufficiente che il contribuente abbia la disponibilità operativa come nel caso in cui gli sia stata conferita dall'intestatario la delega ad operare) si realizza, ai sensi degli artt. 32 del d.p.r. 600/1973 e 51 d.p.r. 633/1972, una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili sicché è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. (mb) (riproduzione riservata)

omissis

Fatto

Con atto depositato nella Segreteria della Commissione il 29/04/2009, previa notifica alla controparte in pari data, S.G. e P.F. nella qualità di titolari dello "Studio Tecnico Geometri S.G. e P.F." con sede in M., elettivamente domiciliati in Saluzzo presso lo studio del difensore rag. P. C., come da delega in calce, proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento n. R10020200579 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Saluzzo, notificato in data 20/12/2008 nonché avverso provvedimento di autotutela parziale n. R10X20200022/2009 notificato il 04/04/2009.

Anche i conseguenti avvisi di accertamento ai soci per i redditi di partecipazione n. R10010200583/2008 a carico di S.G. (rubricato al n. 392/09 RG) e n. R10010200582/2008 a carico di P.F. (rubricato al n. 391/09 RG), sono stati autonomamente impugnati, sempre con l'assistenza del medesimo difensore e previamente riuniti al presente giudizio per connessione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.LGS. n. 546/92.

I ricorrenti, premesso che l'Ufficio aveva provveduto a rettificare i compensi dichiarati assumendo come ulteriori compensi sia i versamenti che i prelevamenti risultanti dai conti bancari a loro intestati o cointestati, nonché dagli ulteriori conti sui quali il sig. S.G. operava in delega, con un primo motivo deducevano la errata e falsa applicazione dell'art. 32 del DPR. 29/9/1973 n. 600 e 51 del DPR. N.633/72. Richiamando l'art. 2697 C.C., assumevano che l'Ufficio non aveva provato i fatti costitutivi del proprio credito, non avendo "detto una parola su quelli che sarebbero gli asseriti versamenti non contabilizzati" ed inoltre, avendo fatto riferimento anche a conti intestati ad altri soggetti, avrebbe "aprioristicamente" ritenuta sussistente una presunzione di riferibilità dei conti intestati a soggetti diversi dal contribuente verificato, senza in alcun modo fornire un sia pur minimo indizio concreto di tale riferibilità.

Quanto all'estensione della presunzione di cui all'art.32 citato alle risultanze di conti intestati ad altri soggetti, ivi compresi coniuge e parenti, i ricorrenti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 6232/2003, sez.V, eccepivano la mancata dimostrazione, da parte degli accertatori, della natura meramente fittizia dei conti intestati ad altri, evidenziando che, in difetto di tale dimostrazione, non avrebbe operato la presunzione dei ricavi.

Lamentavano inoltre, richiamando anche giurisprudenza, "il grave errore commesso dall'Ufficio nel considerare i versamenti asseritamente ingiustificati non già quali ricavi ma addirittura direttamente quali redditi", e ciò in violazione del disposto di cui al richiamato art.32, che al 1° comma n.2 contempla i "ricavi presunti" e non i "redditi presunti".

Nel merito i ricorrenti eccepivano quanto segue:

C/C n.* - P: trattasi di versamenti in contanti effettuati nel 2005 per i quali "non è stato possibile risalire".

Quanto ai movimenti bancari effettuati sui C/C intestati alla madre ed ai fratelli del socio S.,

IL CASO.it

IL CASO.it

si ritengono ampiamente giustificati in quanto:

- C/C BANCA n. ** intestato al coniuge T.F., prelevamento in data 20/12/2005 con assegno n. 765376293 di €. 4.000,00; trattasi di assegno emesso a favore del sig. R.B. vicino di casa nella mansarda di T., Via * n. * di proprietà del coniuge T.F. quale rimborso per spese anticipate per conto della stessa.

- C/C BANCA n. *** intestato alla madre del socio S.G., T.G..

14/03/2005 versamento di assegno circolare di E. 250,00 BANCA2 quale rimborso ENEL a favore del marito S.G. in seguito a disdetta del contatore ENEL di una abitazione di F. venduta in data successiva.

16/06/2005 Assegno emesso di €. 390,00 a favore di A.M. di G. "commercio di vino", acquisto per uso famiglia. Anche in questa ipotesi l'Ufficio non ha rispettato l'art. 32/600 recuperando a tassazione l'importo, pur avendo il titolare del conto indicato il beneficiario.

13/05/2005 Assegno emesso di €. 2.500,00 a favore di T.G. per pagare polizza di assicurazione contratta con le Assicurazione * Spa, come risulta dalla girata sul retro dell'assegno

01/04/2005 Versamento in contanti di €. 500,00 effettuato sul proprio C/C **** dal fratello S.G. come risulta dalla distinta di versamento.

Per quanto riguarda i versamenti effettuati nei giorni 23/6 per E. 15.000,00 (C/C ***); 23/6 per E. 11.000,00 (C/C ****); 1/7 per E. 12.000,00 (C/C ****); 11/7 per E. 11.000,00 (C/C ****); 26/7 per E. 12.000,00 (C/C ****) per giustificare la provenienza delle suddette somme è necessario fare una breve premessa:

tutte le operazioni bancarie sopra elencate derivano dall'operazione di compravendita di un immobile sito in M. effettuato da S. e T. a favore di F.E..

A) con atto rogito Notaio P.A. del 23/06/2005 (ALL.8) repertorio n.5699 il signor F.E. vendette ai signori A.A. ed A.C. un appartamento ed autorimesse nel Comune di M. dichiarando in atto il valore di €. 43.000,00.

Il medesimo giorno 23/06/2005, con il ricavato della vendita di cui alla lettera A, il signor F.E., con atto rogito Notaio P.A. repertorio n.5700, acquistò dai signori S.G. e T.G., (genitori di S. G. soggetto sottoposto a verifica) un fabbricato nel Comune di M., Via *, Rione *.

Nell'atto notarile, aderendo alla richiesta dell'acquirente, le parti dichiararono il valore della compravendita in Euro 37.000,00, superiore al valore fiscale risultante dall'applicazione dei coefficienti di legge alla rendita catastale, ma inferiore all'effettivo prezzo pagato pari ad Euro 100.000,00. All'epoca del trasferimento era sufficiente, al fine di evitare un eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dichiarare un valore pari alla rendita catastale.

Il signor F., infatti, versò ai venditori le seguenti somme:

a) caparra di Euro 5.000,00 con assegno bancario Banca3 - Filiale di V. n.0752966395-12 del 20/05/2005 sottoscritto da F.E. ed intestato a S.G. e T.G. . Questo assegno è stato già prodotto in copia all'Agenzia delle Entrate di Saluzzo in fase di accertamento e il versamento è stato considerato "giustificato".

b) Saldo di Euro 95.000,00 pagato il giorno dell'atto 23/06/2005 in parte in assegni e in parte in contanti. In tale sede il signor F. infatti consegnò ai genitori del ricorrente:

n. 2 assegni circolari Banca4 n. 7016203502-09 di Euro 11.000,00 e n. 7016203503-10 di Euro 11.000,00 entrambi datati 08/06/2005 ed intestati ad A.A. (la persona che il giorno stesso ha acquistato l'immobile in M. dal signor F.) e dal medesimo firmati per girata ai coniugi S.G. e T.G. numero 2 assegni circolari Banca5: n. C 7.202.277.920-06 di Euro 10.000,00 e n. C 7.202.277.921-07 di Euro 11.000,00 entrambi datati 21/06/2005 ed intestati alla signora V.M.L. (moglie di A.A., come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di B.) e dalla stessa firmati per la girata.

Un totale di n. 4 assegni per un importo complessivo di Euro 43.000,00 e danaro in contanti per Euro 52.000,00.

Dette somme vennero poi, secondo l'assunto difensivo, consegnate in parte al sig. S.G. (per un totale di euro 46.000,00 composti da contante ed assegni), mentre la restante parte di euro 49.000,00 venne trattenuta dai genitori per poi essere versate sul loro C/C n.*** nei giorni successivi all'atto.

IL CASO.it

Avendo l'Agenzia delle Entrate, durante la fase istruttoria, già riconosciuto la corrispondenza delle predette somme con la sopracitata compravendita, per l'intera somma di €. 22.000,00, relativa ai due assegni e per la somma di €.12.000,00 in contanti, l'impugnante riteneva che

l'ufficio avesse incomprensibilmente ricondotto la residua somma in contanti di Euro 15.000,00 come compensi conseguiti dallo studio professionale e non dichiarati, mentre era evidente l'estraneità dello stesso a tale movimentazione bancaria effettuata sul C/C ***.

Affermava quindi l'estrema difficoltà incontrata dal socio S. a produrre le giustificazioni di ben 110 movimenti bancari su conti correnti del tutto estranei all'attività professionale e che, comunque aveva fornito "ampie" spiegazioni, suffragate dai documenti giustificativi ottenuti dalla Banca, di ben 108 movimenti, seppure con grande difficoltà perché in molti casi si trattava di importi assai ridotti (alcuni si limitavano a poche decine di Euro) e perché "si tratta in parte di conti correnti non del socio S. sui quali non ha mai operato da almeno 18/20 anni".

IL CASO.it

Quanto ai conti correnti intestati rispettivamente alla madre ed al fratello, il ricorrente assumeva di essere in possesso della delega alla firma che tradizionalmente nelle famiglie viene conferita ad un familiare di fiducia affinché possa agire in caso di impossibilità del titolare, delega di cui il ricorrente non ricordava l'esistenza.

Faceva quindi presente che la Banca3 aveva smarrito le pezze giustificative relative ai tre versamenti in contanti sul c/c n.**** intestato al sig.S.G. (11.000,00 + 12.000,00) nonché di quello relativo al c/c n. *** intestato alla madre sig.ra T. di euro 15.000.000, solo per quest'ultimo la Banca aveva identificato il versante nel sig.S.G., inoltre riteneva che l'Ufficio non avesse tenuto in debita considerazione neppure la coincidenza delle date dei versamenti e la contemporaneità dei versamenti degli assegni e del denaro contante.

Infine, quanto al valore della compravendita dell'immobile sito in M., il ricorrente evidenziava come il prezzo indicato sull'atto notarile, benché coerente con il valore fiscale in base alla rendita catastale, fosse "assolutamente risibile" rispetto ai valori di mercato correnti, anche sulla base della descrizione fornita circa le caratteristiche del bene.

I soci, nei distinti ricorsi, lamentavano esclusivamente la violazione del disposto di cui all'art. 7 della legge n.212/2000, nonché dell'art. 42 c.2 del Dpr. n.600/73.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 25/6/2009, riteneva le censure infondate e pretestuose.

Richiamati i poteri di accertamento previsti dal disposto normativo di cui agli artt. 32 del Dpr.n.600/73 e 51 del Dpr.n.633/72 in materia di informativa presso gli istituti di credito e della conseguente inversione dell'onere probatorio, riteneva non credibili né provate le singole giustificazioni addotte e palesemente infondata la tesi del ricorrente, che ha invocato il disposto di cui all'art. 2697 del C.C..

Inoltre riteneva pienamente legittime le indagini bancarie svolte, in quanto tutti i conti esaminati o erano intestati o cointestati ai titolari dello studio tecnico oppure si trattava di conti sui quali il sig.S.G. possedeva delega di firma, pur essendo intestati a stretti congiunti. Quanto alla deducibilità dei costi, il resistente richiamava la sentenza n.12076/06 della Corte di Cassazione (28/3/2006), circa l'onere della prova a carico del contribuente qualora questi invochi la deducibilità.

IL CASO.it

Nel merito, precisato che, per quanto concerneva il conto intestato al sig.P., non vi era stata contestazione, controdeduceva in ordine alle altre operazioni contestate, ritenendo non credibili né provate le singole giustificazioni addotte in merito agli assegni degli importi di €4.000,00, 250,00, 390,00, 2.500,00, nonché al versamento in contanti di €500,00.

E così pure per le giustificazioni assunte relativamente ai numerosi versamenti del 23/6, 1/7, 11/7 e 26/7, in quanto erano già stati considerati come giustificati numerosi altri versamenti per €. 39.000,00, imputabili, a parere dell'Ufficio, alla vendita dell'unità immobiliare nel Comune di M., mentre non era ritenuta assolutamente credibile l'affermazione di controparte secondo la quale il valore effettivo ricavato dalla vendita sarebbe ammontato ad €.100.000,00 a fronte di quello dichiarato in €.37.000,00.

In punto, richiamato il rogito notarile 23/6/2005, ed in particolare la dichiarazione delle parti circa il versamento del prezzo, che testualmente recita: "il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti convenuto come a me Notaio dichiarato in complessivi euro 37.000,00 di cui per l'area di pertinenza euro 100,00, somme tutte che la Parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla Parte acquirente a favore della quale rilascia ampia e finale quietanza liberatoria di saldo, espressamente rinunciando ad ogni diritto di ipoteca legale" e quindi proprio per la particolare fede qualificata del rogito, l'Ufficio ribadiva di aver tenuto in considerazione i pagamenti avvenuti in data antecedente e contestuale al contratto, non potendo invece imputare alla vendita dell'immobile le

movimentazioni bancarie avvenute in data successiva alla stipula dell'atto notarile. Precisava che il valore di mercato dell'immobile sito a M. era da ritenersi nettamente inferiore a quello menzionato dal ricorrente (€ 100.000,00) "trattandosi di un vecchio edificio, ristrutturato anni addietro, di categoria catastale A/4 (edilizia popolare) collocato in un Comune i cui valori commerciali sono piuttosto bassi".

IL CASO.it

Concludeva quindi per il rigetto, ritenendo altresì infondata la censura mossa nei distinti ricorsi proposti dai soci.

Con memoria di replica depositata il 25/6/2009 l'impugnante, nel ribadire le censure svolte, riteneva che l'Ufficio non si fosse pronunciato sull'eccezione circa l'obbligo di prova a carico del contribuente nel caso di conti di terzi, lamentando una non corretta lettura delle sentenze richiamate e citando in punto la sentenza n. 18339/2009 della Corte di Cassazione. Ribadiva la propria tesi circa il prezzo effettivamente corrisposto per la vendita immobiliare, allegando planimetria, fotografie e certificato di abitabilità, nonché i giustificativi inerenti alle somme oggetto di contestazione per operazioni varie, assumendo infine che il ricorrente S. non risultava avere operato, neppure come delegato, sui conti dei familiari.

L'Ufficio a sua volta controreplicava con memoria 26/10/2009 ribadendo di aver agito nel rispetto della normativa, non avendo effettuato alcuna richiesta in capo a soggetti terzi, ma solo nei confronti dei soggetti verificati.

Quanto alle somme ascrivibili alla vendita ribadiva ulteriormente che le censure mosse dai ricorrenti in ordine al diverso importo che sarebbe stato corrisposto per l'acquisto e in ordine alla data dei pagamenti, successiva alla stipula del contratto, non sarebbero idonee a contrastare l'efficacia qualificata del rogito, che fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza (art. 2700 C.C.).

Insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in sede di costituzione, evidenziando altresì che le fotografie allegate dalla parte in sede di replica, verosimilmente recenti, non dimostravano lo stato della vendita avvenuta nell'anno 2005 di un immobile comunque censito catastalmente con categoria A/4, cioè di edilizia popolare.

Con ordinanza 30/6/2009 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, sul presupposto che l'avviso non è atto eseguibile, non rivestendo natura esecutiva.

All'udienza del 10/11/2009, operata la riunione al presente procedimento dei ricorsi prodotti dai soci e rubricati ai numeri 391 e 392 di R.G., in esito della discussione la Commissione si è riservata la decisione, ex art. 35 D.Lgs. n.546/92, infine così decidendo nella Camera di Consiglio dell' 1/12/2009.

In diritto

L'Ufficio, ai sensi degli art. 31 del DPR.n.600/73 e 51 del DPR. N.633/72, ha attivato indagini bancarie a carico della società Studio Tecnico geometri S.G. e P.F. ed ai soci, previa autorizzazione concessa all'Ufficio dalla Direzione Regionale del Piemonte, e, relativamente ai soci, la richiesta è stata estesa ai c/c per i quali gli stessi risultavano intestatari, cointestatari e possessori di delega alla firma, procedendo quindi all'esame di 7 conti correnti bancari di cui uno intestato alla società (n.*****) altri tre ai soci P. (n.*) e S. (n.***** BANCA e n.103 Banca6) nonché di quelli n. **** (intestato al fratello S.G.) n.*** BANCA (intestato a T.G.) e n. ** BANCA intestato a T.F. - coniuge), conti sui quali il S. aveva la delega di firma.

All'esito del contraddittorio, svoltosi in data 29/10,12/11,13/11, 27/11 e 11/12/2008, l'Ufficio emetteva l'avviso di cui in epigrafe, contestando maggiori compensi di lavoro autonomo pari ad €. 83.601,00 nonché un maggiore volume di affari ai fini Iva pari ad €. 71.740,00, ritenendo non giustificati i versamenti ed i prelievi bancari ivi indicati e, come tali, da considerarsi compensi non dichiarati.

Successivamente, in data 24/3/2009, veniva redatto ulteriore verbale di contraddittorio, in esito al quale l'Ufficio riteneva ulteriormente giustificate alcune operazioni svolte dal sig. S.G. sul conto n. **** con riferimento alla sua attività di assicuratore, riducendo quindi ad euro79.834,73 il maggior reddito di lavoro autonomo.

IL CASO.it

Esaminando quindi i motivi di impugnazione ed in particolare le eccezioni svolte circa l'errata e falsa applicazione degli art. 32 e 51 dei decreti citati in premessa, si rileva innanzitutto che i ricavi non dichiarati sono emersi da una analisi dei conti bancari e che, quindi, in tal caso, come ripetutamente osservato dalla Corte di Cassazione, V Sezione (sentenza 28/3/2008 n. 8041 ed altre) , si verifica un'inversione dell'onere della prova perché in

presenza di accertamenti bancari, ai sensi delle norme richiamate è "onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nei casi previsti dalle norme richiamate, invero, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, per cui resta a carico del contribuente di provare il contrario, realizzandosi così la cennata ipotesi d'inversione, in quanto la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività" (cfr. C.C. Sez.V, sent.n.4589 del 26/2/2009 nonché l'ampia giurisprudenza nella stessa richiamata).

Quanto all'eccezione relativa ai conti intestati a terzi va osservato che l'Ufficio ha proceduto ad indagare su tutti i conti sui quali il sig.S. poteva operare, sia perché a lui intestati o in virtù di delega e, quindi, di conti sui quali aveva piena disponibilità, a nulla rilevando la circostanza che si trattasse di consolidate abitudini familiari, ponendo il richiamato art. 32 a carico del contribuente l'inversione dell'onere probatorio anche in riferimento ai conti in relazione ai quali abbia la disponibilità operativa (cfr. C.C.Sez.V sent. n.7957 del 30/3/2007).

Esaminando poi le contestazioni relative ai singoli addebiti si osserva preliminarmente che, per quanto attiene alle somme afferenti al conto n. * intestato al socio P., non sono stati addotti elementi, essendosi i ricorrenti limitati ad evidenziare un'impossibilità di risalire alle causali e, quindi, non vi è contestazione in fatto.

IL CASO.it

Quanto all'assegno di €. 4.000,00 tratto sul conto cointestato con il coniuge T.F.(n. **) a favore di certo R.B., si osserva che la circostanza che costui sia vicino di casa nella mansarda in Torino non appare dato di fatto sufficiente per dimostrare la causale del rimborso di spese anticipate, attesa la mancanza di qualsivoglia "pezza" giustificativa di eventuali acquisti operati in conto terzi all'Ikea, come affermato in memoria.

Parimenti, anche per gli altri assegni elencati dal ricorrente, di €. 250,00, €. 390,00 e €.2.500,00, nonché versamento in contanti di €.500,00, va rilevato che le motivazioni addotte non sono supportate da nessun elemento probatorio.

Infatti, l'asserito rimborso Enel di €.250,00 non è provato da alcuna documentazione circa la provenienza; quanto all'assegno di €. 390,00, che la parte riferisce in ricorso emesso a favore di commerciante di vini, l'Ufficio ha accertato che lo stesso aveva cessato l'attività sin dal 1999, anche se la parte, con l'ulteriore memoria insiste nell'assunto riferendo l'acquisto a titolo di "amicizia ventennale", circostanza di incerto valore probatorio.

Anche per l'assegno di €.2.500,00 emesso a favore della signora T., nulla è stato provato circa il dichiarato pagamento di polizze assicurative.

Quanto poi al versamento in contanti di euro 500,00 effettuato dal S.G. e più in generale per tutti gli ulteriori versamenti contestati va previamente rilevato che non assume rilievo la doglianza di parte circa l'onere in capo all'Ufficio relativamente "ai movimenti bancari provenienti da c/c di terzi" richiamandosi in punto le motivazioni svolte in premessa e ribadendo che tutti i conti si trovavano nella diretta disponibilità dei contribuenti accertati, perché intestatari o possessori di delega ad operare (S.).

Quanto agli ulteriori importi in contestazione, riferiti alla vendita di unità abitativa in Comune di M., i ricorrenti hanno in sostanza eccepito una simulazione, da parte dei contraenti, relativa al prezzo, con l'indicazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivamente pattuito, sul presupposto che ai terzi è concesso di far valere, nei confronti delle parti, la realtà nascosta dal negozio simulato (art. 1415 c.2 c.c.). La Corte di Cassazione, in merito, ha ritenuto "che l'art. 1415, secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione" (cfr. Sez.2, sent. n. 4023 de l21/2/2007).

Del resto va rilevato che l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso

di contestazione, il potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (cfr.C.Cass.Sez.V, sent. n. 1549 del 24/1/2007).

Orbene, nella fattispecie, la posizione giuridica dei ricorrenti appare, quantomeno in astratto, negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, risultando rilevante l'eventuale maggior prezzo corrisposto ai fini giustificativi dei versamenti intervenuti.

Inoltre, quanto al valore privilegiato del rogito notarile in cui si attestava l'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita, va rilevato che il fatto di essere stato un contratto concluso per atto pubblico non esclude la prova della sua simulazione (cfr. sent. 17.2.1979 n. 1055) e che, ai fini della relativa indagine, le risultanze di tale atto non sono decisive, poiché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non l'intrinseca verità e sincerità di quelle dichiarazioni e neppure la rispondenza di quei fatti alla reale intenzione delle parti, sicché l'una e l'altra ben possono essere contrastati con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 cod.civ. (cfr. sent.15.6.1973 n. 1746).

Atteso il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, occorre ora valutare quanto provato in ordine al fatto costitutivo della pretesa, e cioè il maggior prezzo, attesa la mancanza, nella fattispecie, di controdeklarazione avente data certa.

Al riguardo si osserva previamente che già l'Ufficio ha ritenuto provato un prezzo maggiore di quello dichiarato, avendo considerato oltre 39.000,00 di versamenti imputabili alla vendita immobiliare a fronte dei 37.000,00 dichiarati in atto.

IL CASO.it

In punto, pur seguendo la condivisibile logica dell'Ufficio, che ha tenuto in considerazione i pagamenti avvenuti in data antecedente e contestuale al contratto, non ci si può esimere dal rilevare che agli atti non risultano nello specifico eventuali ulteriori motivazioni addotte dall'Ufficio medesimo per riconoscere la validità di detti versamenti, né vengono palesati i criteri che hanno discriminato i versamenti di €.15.000,00 in contanti sul c/c *** nonché quello di €. 11.000,00 sul conto ****, entrambi effettuati in data 23/6/2009, ritiene la Commissione, in accoglimento parziale del ricorso, che tali versamenti siano afferenti al prezzo realmente pattuito, sicuramente superiore rispetto a quello, di comodo, dichiarato nell'atto notarile, avuto riguardo alle caratteristiche dell'unità immobiliare per come descritta in tale atto, le quali depongono a favore di un valore commerciale dell'alloggio significativamente più elevato rispetto a quello dichiarato.

Per quanto concerne il residuo si ritiene che le prove offerte non siano sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 32 citato.

Infatti, come rilevato dall'Ufficio, il fabbricato risulta censito catastalmente con la categoria A/4, edilizia popolare, con rendita catastale di euro 71,27, mentre le fotografie allegate, riferite allo stato attuale del cespite, non appaiono significative ai fini del giudizio.

Inoltre i versamenti contestati appaiono essere stati effettuati in tempi successivi, nel mese di luglio del 2005, con un lasso temporale che mal si concilia con quanto sostenuto in narrativa, sia per quanto riguarda gli ulteriori versamenti in contanti, sia per quanto concerne gli assegni, non evidenziandosi alcun giustificativo di tale ritardo rispetto all'incasso che, fatto non oggetto di contestazione, non è avvenuto dopo l'atto.

Il ricorso merita pertanto accoglimento parziale per i versamenti complessivi di €. 26.000,00, con rigetto nel resto, anche per quanto attiene alla censura mossa, nei ricorsi riuniti, dai soci, stante la conoscenza dell'atto presupposto, attesa la contestuale notifica ai medesimi anche dell'accertamento in capo allo studio tecnico, nonché la loro partecipazione alla fase accertativa prodromica.

Le spese, atteso quanto sopra, possono essere compensate ricorrendone la giusta causa.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/11/2009, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, riduce l'importo accertato della somma di €. 26.000,00, e, conseguentemente, dell'importo pro- quota dai redditi personali dei soci.

Conferma nel resto, disponendo la totale compensazione delle spese fra le parti.

Cuneo, lì 01/12/2009